

# Notiziario

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Maggio Agosto 2008 n. 2



## SOMMARIO

*Le c.d. notifiche in proprio* **II**

*In cantiere un volume sulla storia dell'avvocatura genovese* **VIII**

*Cassazione e professione*

CASS. CIV., II sez., 11.12.2007, n. 25953 **IX**

CASS. CIV., sez. II, 1° 4.2008, n. 8445 **X**

CASS. CIV., sez. un., 30.4.2008, n. 10875 **X**

CASS. CIV., sez. un., 13.1.2006, n. 486 **XII**

CASS. CIV., 8.9.2008, n. 22572 **XII**

*Pareri del Consiglio Nazionale Forense*

17.1.2007, n. 5 **XIII**

*Pareri del Consiglio dell'Ordine*

17.1.2008 **XIII**

*Scuole forensi potenziate* **XIII**

*Colazione al Circolo dell'Esercito per gli Avvocati* **XIII**

*Modifiche al Codice deontologico forense* **XIV**

*Regolamento per l'accesso ai documenti* **XV**

## Le c.d. notifiche in proprio

Legge 21 gennaio 1994, n. 53

“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”

**Sommario:** 1. Introduzione. - 2. Vantaggi. - 3. Requisiti. - 4. Tempistica. - 5. Quali atti si possono notificare. - 6. Notifica all'irreperibile in proprio. 7. - Competenza territoriale dell'avvocato notificatore. - 7. Notifica per posta. - 8. Le tappe della notifica. - 9. Notifica diretta. - 10. Sull'originale e necessario apporre ancora i bolli? - 11. Revoca dell'autorizzazione. - 12. Appendice.

### 1. Introduzione.

La legge 21 gennaio 1994, n. 53 consente all'avvocato, in presenza dei requisiti che si illustreranno e con semplici modalità, (lettera a.r o consegna a mani) di effettuare le notifiche in sostituzione dell'ufficiale giudiziario.

Si tratta di una normativa che, purtroppo, ha trovato poca applicazione, anche nel foro di Genova, per le ragioni che non sono oggetto del presente intervento.

Non è però l'unica possibilità in cui il monopolio pubblico delle notifiche sia stato scalfito.

Nel codice di procedura civile, l'articolo 151 consente al giudice, anche d'ufficio, la prescrizione di modalità di notifica diverse da quelle ordinarie.

Anche il codice di procedura penale, all'articolo 152 prevede: “Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”

Analoga deroga è concessa, con il D.L. 9 ottobre 1998, per le notifiche delle ingiunzioni relative ai contributi previdenziali, demandate ai funzionari dell'ente creditore “... con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile”

Infine nel processo tributario dal 1993 sono possibili le notifiche per posta, da parte degli uffici e dei privati, senza ausilio dell'ufficiale giudiziario (d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546)

### 2. Vantaggi.

Non è solo il minor costo ma il risparmio di tempo che fanno optare per tale soluzione. Non più la coda dagli ufficiali giudiziari, in orari ridotti, ed in una sola sede genovese, per la consegna dell'atto e nuova coda per il ritiro.

Sono soltanto i costi ed i tempi della spedizione di una raccomandata da qualunque ufficio postale con orari (anche pomeridiani) più estesi dell'ufficio notifiche

### 3. Requisiti.

Non tutti i soggetti del processo hanno la facoltà di notificare in proprio gli atti ma solo l'avvocato: non quindi il soggetto autorizzato a stare in giudizio personalmente né il praticante od il patrocinatore e neppure le associazioni professionali.

L'avvocato deve inoltre essere munito della procura alle liti del cliente, del registro cronologico ove annotare le notifiche ed essere previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati; autorizzazione concessa non per ogni singolo atto ma, sino ad eventuale revoca, per avvalersi della facoltà di cui si tratta.

### 4. Tempistica.

Domanda all'Ordine degli avvocati di appartenenza (v bozza in calce) che sarà accolta solo se il richiedente non

abbia procedimenti disciplinari pendenti, non sia stato condannato alla sospensione dall'esercizio professionale o ad altre sanzioni più gravi.

Acquisto registro cronologico in vendita ormai presso le cartolerie più fornite o Buffetti e vidimazione, pagina per pagina da parte dell'Ordine. E' possibile la tenuta informatica del registro purché la stampa, notifica per notifica, avvenga su moduli contenenti tutte le indicazioni di legge e sempre previa vidimazione dell'Ordine.

Acquisto buste di notifica e moduli per avvisi di ricevimento Alcune tipografie si sono organizzate ma stampano solo con ordini minimi di 500- 1000 copie, altrimenti è possibile utilizzare le buste e cartoline verdi delle notifiche dell'ufficiale giudiziario indicando l'avvocato quale mittente al posto dell'ufficiale giudiziario, sottoscrivendo la busta previa apposizione del numero di cronologico del proprio registro.

Delega una tantum ai collaboratori di studio per la consegna dell'atto agli uffici postali (v bozza in calce) nel caso non vi provvedesse personalmente l'avvocato.

### 5. Quali atti si possono notificare.

Si può notificare in proprio qualsiasi atto civile (anche messa in mora, diffida, disdetta, opzione), amministrativo (diffide e messe in mora, silenzio assenso, silenzio rifiuto ecc) e stragiudiziale (solo in questo caso occorre la procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata) nonché gli atti introduttivi di arbitrato, tranne: citazione testi nei processi vecchio rito, pignoramento immobiliare, preavviso di sfratto o di rilascio, pignoramento presso terzi, precetto cambiario e da assegno, notifica all'irreperibile, e comunque, tutti quegli atti in cui è l'ufficiale giudiziario il dichiarante dell'atto (intima, avvisa etc.).

### 6. Notifica all'irreperibile in proprio.

Merita una trattazione particolare la mancata possibilità di notifica all'irreperibile in proprio.

L'art 140 c.p.c. recita: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.

La notificazione sappiamo è il meccanismo attraverso il quale si fa conoscere un atto processuale ad un soggetto, mediante la consegna al destinatario medesimo di una copia conforme all'originale dell'atto da notificare.

La notificazione viene quindi definita un atto strumentale rispetto all'atto da notificare, in quanto ha essenzialmente lo scopo di far conoscere tale atto all'interessato.

A volte poi il legislatore prevede che l'atto, c.d. atto principale, produca i suoi effetti proprio con la notifica.

L'attività di notifica si svolge attraverso un vero e proprio procedimento nel quale possono individuarsi varie fasi: fase di impulso, poiché ex art 137 c.p.c. l'ufficiale giudiziario esegue la notifica solo su istanza di parte o su richiesta del P.M. o del cancelliere;

## Notiziario

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

N. 2 Maggio-Agosto 2008

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore: Scuola Tipografica Sorriso Francescano

**Direttore resp.: Fabrizio De Ferrari**

**Redazione e Amministrazione:**

c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

**Comitato di Redazione**

**Coordinatore: Alessandro Barca**

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba,  
Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,  
Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

fase di esecuzione, in cui si compiono le formalità necessarie per portare a conoscenza del destinatario l'atto da notificare;

fase di documentazione, consistente nel compito dell'organo notificatore di redigere la c.d. relata di notifica, ossia la certificazione dell'eseguita notifica e di sottoscrivere e apporre la data in calce all'originale e alla copia dell'atto. Se la notifica viene effettuata, la relata di notifica deve contenere l'indicazione della persona alla quale è consegnata la copia, delle sue qualità, del luogo della consegna.

Se la notifica non ha buon fine, nella relata devono essere indicati i motivi per cui è stata omessa la consegna; le ricerche effettuate; tutte le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Le indicazioni contenute nella relata valgono come prova, fino a querela di falso, quanto l'organo notificatore attesta: l'attività da lui svolta; i fatti avvenuti in sua presenza; il fatto di aver ricevuto delle dichiarazioni.

Il codice disciplina diversi tipi di notificazione:

notificazioni in mani proprie (art 138 c.p.c.);

notificazioni nella residenza nella dimora o nel domicilio (art. 139);

notificazioni presso il domiciliatario (art 141 c.p.c.);

notificazioni a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c.);

notificazioni per pubblici proclami (art 150 c.p.c.);

*Quando l'ufficiale giudiziario, effettuando una notifica ex art 137 o ex art 139 c.p.c., non rinviene nessuno all'indirizzo indicato in atti oppure l'atto viene rifiutato, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.*

La legge 890/1982 disciplina il servizio di notifiche a mezzo posta; l'art 8 della suddetta legge dispone:

*“Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il*

*piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.*

*Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.*

*Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione. La notificazione si ha per eseguita decorso dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore*

*Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.*

*La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.*

Secondo diverse sentenze della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. lavoro, 08/01/2002, n. 131; Cass.

Civ., Sez. I, 23/06/1998, n. 6233) nel caso in cui l'ufficiale giudiziario compia le operazioni di notifica di cui all'art 140 c.p.c., a tali operazioni non si può applicare la disciplina prevista dall'art 8 legge 890/1982: nella notificazione a mezzo servizio postale, infatti, il plico viene depositato presso l'ufficio postale ed eventualmente resta ivi in giacenza per un tempo che non è considerato congruo perché, per l'irreperibile, possa avvenire la legale conoscenza dell'atto.

Inoltre nel plico depositato all'ufficio postale c'è proprio l'atto da notificare, mentre nel caso di notifica ex art 140 c.p.c., all'ufficio postale c'è solo l'avviso di deposito del plico (contenete l'atto alla casa comunale).

Si ritiene quindi di escludere in caso di notifica ex art 140 c.p.c. l'utilizzo di servizio postale; a maggior ragione non potrà essere effettuata in proprio dall'avvocato (che, si avvale proprio del servizio postale).

*“Le disposizioni dettate in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale si applicano, a norma dell'art. 10 l. n. 890 del 1982, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate dall'ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari solo previa verifica di compatibilità; ne consegue che alla raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario, in ipotesi di notifica a persona irreperibile, dà notizia del compimento delle operazioni previste dall'art. 140 c.p.c. non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 8 l. n. 890 cit., così come risultante dopo l'intervento della Corte cost. con sentenza n. 346 del 1998, atteso che nella notificazione a mezzo del servizio postale il plico che viene depositato presso l'ufficio postale ed eventualmente resta ivi in giacenza per un tempo ritenuto non congruo dal giudice delle leggi contiene proprio l'atto da notificare, mentre, nell'ipotesi prevista dall'art. 140 c.p.c., il plico in giacenza non contiene tale atto, bensì l'avviso che lo stesso è depositato presso la casa comunale. Deve peraltro escludersi che l'art. 140 cit., siccome interpretato, si ponga in contrasto con gli art. 3 e 24 cost., atteso che le modalità di notificazione previste nel suddetto articolo sono idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario e che l'eventuale diversità di disciplina con altri tipi di notificazione trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti.”* (Cass. civ., Sez. lavoro, 08/01/2002, n. 131)

## 7. Notifica per posta.

Qualcuno ha eccepito che la notifica eseguita dall'avvocato a mezzo servizio postale, in località esterna al distretto di Corte, sarebbe nulla perché *“Secondo la giurisprudenza della Corte, dalle disposizioni degli artt. 106 e 107 del d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, che disciplinano la competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario, deve argomentarsi che esso compie, con attribuzione esclusiva, le notifiche da eseguirsi, anche a mezzo del servizio postale, nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto; mentre può procedere a notifiche per mezzo del servizio postale (anche) a soggetti residenti al di fuori della sua circoscrizione (senza, dunque, limitazioni territoriali) quando l'atto da notificare si riferisca a un procedimento di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale è addetto* (Cass. civ. Sezioni Unite 23/03/2005, n. 6217).

Solo che tale sentenza e le conformi nello stesso senso (Cass. 6 agosto 2002 n. 11758, 27 marzo 2000 n. 3632, 12 novembre 1997 n. 11210, 11 febbraio 1995 n. 1544 cit.) si riferisce esplicitamente alla competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario e non riguarda la competenza dell'Avvocato ai sensi della legge 53/1994.

*Al riguardo, deve rilevarsi, in primo luogo, che la incompetenza dell'ufficiale giudiziario notificante è causa di nullità non del-*

*l'atto ma della sua notificazione e che tale nullità è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione della parte intimata* (Cass. 29 marzo 1994 n. 3039, 11 febbraio 1995 n. 1544).

*Secondo la giurisprudenza della Corte, dalle disposizioni degli artt. 106 e 107 del d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, che disciplinano la competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario, deve argomentarsi che esso compie, con attribuzione esclusiva, le notifiche da eseguirsi, anche a mezzo del servizio postale, nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto; mentre può procedere a notifiche per mezzo del servizio postale (anche) a soggetti residenti al di fuori della sua circoscrizione (senza, dunque, limitazioni territoriali) quando l'atto da notificare si riferisca a un procedimento di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale è addetto.*

*In applicazione di questi principi, è agevole rilevare che la notificazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di L'Aquila è stata eseguita a mani proprie del difensore, domiciliato in L'Aquila e, dunque, (correttamente) nel mandamento di competenza dell'Ufficiale giudiziario notificante.*

*Ma anche la notificazione alla Regione Abruzzo, eseguita a mezzo del servizio postale presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, è conforme alle richiamate disposizioni di legge. Posto, infatti, che il regolamento preventivo di giurisdizione non costituisce un mezzo di impugnazione ma soltanto uno strumento diretto a conseguire, nell'ambito di un giudizio di primo grado non ancora definito nel merito, la individuazione del giudice munito di potestas iudicandi, il dando luogo, per tale ragione, a un procedimento che si inserisce, come parentesi incidentale, nel giudizio già instaurato (Cass. Sez. un. 17 gennaio 2002 n. 499), la relativa istanza, (anche) agli effetti della individuazione della competenza notificatoria, è da considerare un atto riferibile a tale giudizio, si che quella nella specie proposta ben poteva essere notificata dall'Ufficiale giudiziario del distretto della Corte d'appello di L'Aquila, inserendosi in un procedimento introdotto davanti al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, avente sede nella suddetta circoscrizione territoriale).*

Per quanto riguarda invece la notifica dell'Avvocato la giurisprudenza ha affermato, in più occasioni, che non vi sono limitazioni di competenza territoriale: *con la legge 21 gennaio 1994 n. 53 (pubblicata sulla G.U. del 26 gennaio 1994, n. 20), è stato ulteriormente “affievolito” il principio secondo il quale “il protagonista delle notificazioni” è l'ufficiale giudiziario. Se è vero, infatti, che sino all'entrata in vigore della legge n. 53 del 1994 l'ufficiale giudiziario provvedeva alla notificazione degli atti in regime (quasi) “monopolistico”, è altrettanto certo che tale attività è via via divenuta sempre meno di esclusiva attribuzione di detto organo. .... La legge n. 53 del 1994 ha, però, innovato profondamente la materia, in quanto per la prima volta sono stati abilitati, in via generale, taluni qualificati soggetti a portare direttamente a conoscenza del destinatario il contenuto di un atto processuale (civile o amministrativo) o stragiudiziale, senza doversi avvalere di una figura ad hoc inserita nell'organico giudiziario.*

*Da un punto di vista pratico, dunque, la nuova legge (da tempo auspicata) ha eliminato un evidente ostacolo alla esemplificazione delle attività di notificazione rappresentato dalla necessaria intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ovviando, in tal modo anche ai problemi connessi alla c.d. incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario stesso).*

*La nuova legge ha ovviamente fatto rimanere in vita le forme di notificazione tradizionali, previste dal codice di rito, affiancando ad esse un modello alternativo e concorrente, in cui sono azionabili due diverse modalità di notificazione: da un lato,, la notificazione per mezzo del servizio postale e, dall'altro, la notificazione c.d. diretta, mediante consegna di copia dell'atto nel*

domicilio eletto dal destinatario (v. artt. 1 e 3 l. n. 83/94).

In particolare, l'art. 4 della legge n. 53/94 ha individuato nei soli avvocati (e procuratori legali), muniti di procura ad litem e dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza, i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione, con esclusione, quindi, sia dei praticanti (procuratori legali) abilitati all'esercizio della professione forense dinanzi alle preture (ora, giudice unico presso il Tribunale) Più specificamente, l'art. 4, che costituisce il "cuore" dell'intero articolato, consente all'avvocato di eseguire le notificazioni degli atti di cui all'art. 1 mediante consegna diretta nel domicilio del destinatario, a condizione che: a) il destinatario sia anche domiciliatario della stessa controparte; b) l'elezione sia fatta presso un avvocato (o procuratore legale); c) quest'ultimo sia iscritto nello stesso albo del notificante.

Appare, allora, evidente che il modello di notificazione, delineato dalla legge n. 53 del 1994, ha determinato l'eliminazione della figura dell'ufficiale giudiziario, trasformando il difensore in organo del relativo procedimento notificatorio. Con la conseguenza che - a differenza dello ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - l'avvocato non incontra alcun limite (territoriale) alla sua potestà notificatoria, nessuna questione di competenza territoriale potendosi, pertanto, configurare nei suoi confronti.

In tal senso si legga anche sentenza della Cass. Civ. Sez. I, 25/06/2003 n. 10077 "in primo luogo, nei confronti dell'avvocato non è configurabile alcuna questione di competenza per territorio, poiché la normativa richiamata non pone limiti territoriali alla potestà notificatoria nella normativa medesima contemplata (Cass., 19 febbraio 2000, n. 1938), sicché la notificazione a mezzo posta, eseguita con spedizione dall'ufficio postale di Treviso deve considerarsi rituale. In ogni caso, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 53 del 1994, la (presunta) nullità provocherebbe non l'inesistenza bensì la nullità della notifica (Cass., 4 aprile 2001, n. 4986; Cass., sez. un., 1° dicembre 2000, n. 1242), sanata dalla costituzione del resistente in quanto l'atto, comunque, avrebbe raggiunto il suo scopo."

#### MODALITÀ DI NOTIFICA PER POSTA

In calce all'atto occorre predisporre la seguente relata:

Addi, data del timbro postale

Richiesto come in atti, io sottoscritto Avv....., in qualità di procuratore del Sig..... come da mandato in atti, ho, ad ogni legale effetto notificato, ai sensi della legge 21.1.1994, n° 53 e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova dell'....., previa iscrizione al numero..... del mio registro cronologico, l'avanti esteso atto di ....., al Sig. ...., residente in ..... Via ....., ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. n°....., spedita dall'Ufficio Postale di Genova, n°..... in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv.....

#### 8. Le tappe della notifica.

in studio preparare la relata, inserendo il numero di progressivo del cronologico corrispondente al primo numero libero nel registro cronologico il numero di raccomandata e dell'ufficio postale ;

far sottoscrivere all'avvocato;

compilare il registro cronologico;

preparare la busta verde con timbro avvocato, n cronologico, cancellare Corte di Appello e ufficiale giudiziario ; fare sottoscrivere la busta all'avvocato;

compilare ricevuta di ritorno verde con . n. cronologico, destinatario, e mittente;

compilare ricevuta raccomandata (come una normale lettera a.r.);

andare in posta e consegnare all'impiegata la busta (aperta) con dentro la copia e l'avviso di ricevimento verdi compilati, il modulo bianco e rosso compilato e pinzare sull'originale, dell'atto che ci viene immediatamente restituito, la ricevuta che ci dà indietro (accertarsi che timbrino l'atto originale di notifica);

quando torna cartolina di ritorno completare la registrazione del cronologico con l'indicazione della data di ricevuta.

#### 9. Notifica diretta.

Da avvocato ad avvocato solo se appartenenti allo stesso foro, da avvocato a P.M. e da avvocato alla parte in giudizio personalmente solo nel distretto di Corte.

Consiste nella consegna a mani dell'atto ed è possibile:

##### 9.1. Da avvocato ad avvocato.

Come abbiamo accennato è possibile, anziché per posta anche la notifica diretta solo tra avvocato ed avvocato purchè sussistano le seguenti condizioni: entrambi iscritti alla stesso Consiglio dell'Ordine; tutti con procura alle liti e domiciliatori; contrariamente alla notifica per posta non è possibile farsi sostituire nell'esecuzione della notifica, mentre la ricezione è possibile da parte della segretaria o di altro addetto allo studio.

Del ricevimento della notifica si dà prova con la sottoscrizione del ricevente dell'originale dell'atto e del registro cronologico

Vi sono altri due ostacoli che rendono tale modalità meno appetibile di quella postale : l'atto da notificare deve essere previamente vidimato dal Consiglio dell'Ordine e la consegna deve avvenire, non in qualunque luogo si trovi l'avvocato ricevente, ma presso il suo studio.

##### 9.2. Da avvocato a controparte.

Nel caso la parte voglia e possa difendersi personalmente (Cass 4 aprile 2001, sez III, n 4986).

##### 9.3. Da avvocato a P.M. ove lo stesso sia in giudizio (vedi sent citata).

Le modalità di notifica nei confronti della parte e del P.M. sono le stesse previste tra avvocati

#### 10. Notifiche sull'originale: è necessaria la marca?

Quando la notifica si fa dagli ufficiali giudiziari, non sono necessarie le marche, neanche se notifica è fatta a mezzo posta. Tuttavia l'art. 10 della legge 53/1994 (L. 21 gennaio 1994, n. 53, "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali", pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20) prevede che:

"1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili."

Il D.M che disciplina importi marche da bollo (D.M. 27-05-1994 "Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministra-

tivi e stragiudiziali” (Gazzetta. Uff., Serie generale, 7 giugno 1994, n. 131.1), all’articolo 2 prevede che:

“Agli atti notificati, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, devono essere apposte una o più marche da bollo di importo: di L. 2,58 per gli atti aventi fino a due destinatari; di L. 7,75 per gli atti aventi da tre a sei destinatari; di L. 12,40 per gli atti aventi più di sei destinatari.

Le marche da bollo apposte agli atti di cui sopra devono essere annullate, prima dell’uso, nei modi previsti dall’art. 12 del decreto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.”

Si è posto il problema della perdurante vigenza di tale disposizione dopo l’entrata in vigore del d.p.r. 115/2002, che ha forfettizzato le spese di giustizia (in dottrina Ferrarese e Rosa; in giurisprudenza mai sollevata questione): l’amministrazione della Giustizia, naturalmente, ritiene ancora vigente tale disposizione.

Secondo il tenore letterale della norma, la marca deve essere applicata al momento dell’esibizione o del deposito nella relativa procedura: es. al momento iscrizione ruolo dell’atto di citazione.

Si riporta una circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile che, con una generica e non convincente motivazione, ritiene dovuta la marca (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I – del 25/11/2005), ad oggetto: “Legge 21 gennaio 1994, n. 53 recante “facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”

“E’ stato chiesto di conoscere se in seguito all’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/02) sia ancora dovuta la corresponsione dei diritti di cui all’art. 2 del D.M. 27 maggio 1994 per gli atti notificati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 recante “facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.

In merito a tale problematica deve ritenersi che per le notifiche eseguite ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, siano tuttora dovuti i diritti determinati dall’art. 2 del D.M. 27 maggio 1994 nella considerazione che la suddetta disposizione non è stata abrogata o assorbita né dalla legge sul contributo unificato (art. 9, comma 2, legge 488 del 1999 così come modificato dalla legge n. 342/00) né, tanto meno, dalle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 115/02.

Gli Uffici giudiziari sono pertanto invitati a vigilare sull’esatta corresponsione dei diritti di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 53/94, così come determinati dall’art. 2 del citato D.M., da apporre sugli atti in marche da bollo da parte dei legali che provvedono direttamente alla notifica.

Per le violazioni della predetta formalità si applicano le sanzioni previste per l’imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili (art. 10, comma 2, legge 53/94).

Le SS.VV. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.”

**11. Revoca dell’autorizzazione.**

Nell’eseguire le notifiche in proprio siamo equiparati ai pubblici ufficiali con tutte le conseguenze del caso.

Inoltre irregolarità od abusi nella notifica costituiscono anche grave illecito disciplinare con la conseguente revoca dell’autorizzazione.

Tale revoca può essere pronunciata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati in caso di condanna alla sospensione dell’esercizio della professione o a pena più grave; in caso di procedimenti disciplinari in corso (sempre che possano sfociare nelle condanne sopra elencate) ed in tutti gli altri casi in cui l’Ordine, anche in via cautelare, ritenga necessaria tale misura.

**12. Appendice.**

**12.1. Fac-simile domanda Consiglio dell’Ordine avvocati per l’autorizzazione alle notifiche ex L.53/1994.**

Ill.mo CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Ai sensi dell’ art 7 della legge 53/1994, io sottoscritto Avv. ...., in possesso dei requisiti di legge

INSTO

affinché l’ Ill.mo Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Genova mi autorizzi ad eseguire le notifiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali in proprio.

Con ossequio

Genova, ..... Avv. ....

**12.2. Fac-simile delega alla notifica ai collaboratori presso ufficio postale.**

Spett.le UFFICIO POSTALE di GENOVA A mani

Io sottoscritto Avv. X Y, autorizzato alle notifiche in proprio ex lege 53/94, giusto provvedimento del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Genova, delego le dott.sse .....Z..... e .....K..... a presentare le notifiche a mezzo posta per mio conto.

Con i migliori saluti Avv. X Y

**12.3. Fac-simile busta di notifica (rigorosamente di colore verde).**

**NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI**

Ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53  
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati Genova

del .....

N..... del Registro Cronologico  
Firma dell’Avvocato notificatore

.....

**AVVERTENZE**

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l’importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purchè trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l’assenza di persone idonee, devesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l’avvertimento che il piego resterà depositato presso l’Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni. L’avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

## 12.4. Giurisprudenza.

### Ambito territoriale del potere di notificazione.

(Cass., Sez. Lav., sent. n. 1938 del 19-02-2000)

*Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla legge n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. (Fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per Cassazione).*

### Notificazioni eseguite da categorie professionali diverse da quelle indicate, inesistenza.

(Cass., Sez. V, sent. n. 6166 del 02-05-2001)

*In tema di notificazione di atti processuali, nel nostro ordinamento esiste - a parte le ipotesi contemplate in trattati internazionali (cfr., ad esempio, la recente legge 19 ottobre 1999 n. 422, che ha reso esecutiva la Convenzione di Bruxelles 26 maggio 1997, sulla notificazione negli Stati membri dell'Unione Europea di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale) - un solo caso in cui la notificazione, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, può essere eseguita da organo diverso dall'ufficiale giudiziario: ed è quello disciplinato dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali), che consente all'avvocato, munito di procura "ad litem" (oltretutto in presenza di altre specifiche condizioni) di eseguire "la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982 n. 890" (art. 1, comma primo). All'infuori di tale eccezionale ipotesi, vale la regola generale: sicché deve considerarsi radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ., in quanto del tutto estranea alle fattispecie legali tipiche di notificazione della sentenza impugnata, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, prefigurate e dal decreto legislativo sul nuovo processo tributario e dal codice di rito, e, quindi, priva di effetti al predetto fine, la notificazione presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette eseguita personalmente dal difensore del resistente dinanzi alla Commissione tributaria regionale, di professione dottore commercialista (e, quindi, abilitato alla difesa tecnica davanti al giudice tributario: cfr. art. 12, comma secondo, primo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992).*

### Presupposti e requisiti della notificazione: autorizzazione.

(Cass., Sez. Un., sent. n. 1242 del 01-12-2000)

*L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.*

(Cass., Sez. III, sent. n. 4986 del 04-04-2001)

*L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa*

*autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, alla previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impegno del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente.*

(Cass., Sez. III, sent. n. 709 del 19-01-2004)

*In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronuncia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente imposte dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione (indipendentemente dagli effetti che, di volta in volta, ne conseguano per il notificante) anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del plico raccomandato, la quale, stante l'efficacia bilaterale della notifica della sentenza fatta ai sensi dell'art. 285 c.p.c., segna per il notificante il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, da cui muove per lui il "dies a quo" del termine breve di sessanta giorni ex art. 325, secondo comma, c.p.c.*

### Momento in cui la notifica si perfeziona: per il destinatario.

(Cass., Sez. III, sent. n. 6402 del 01-04-2004)

*In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronuncia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente imposte dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del plico raccomandato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario).*

### Notificazioni senza il rispetto delle forme previste dalla legge.

(Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, sent. n. 916 del 06-12-2002)

*La legge n. 53 del 1994 nel prevedere la facoltà per gli avvocati, comunque subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, di eseguire notificazioni, ha disposto che debbano essere osservate le dettagliate prescrizioni stabilite dalla stessa legge, per cui la partecipazione del ricorso introduttivo all'Amministrazione mediante spedizione dell'atto con ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento senza l'osservanza di nessuna delle prescrizioni dettate dalla legge n. 53 del 1994*

per la notificazione a mezzo posta (senza, cioè, l'utilizzo delle apposite buste ed avvisi di ricevimento, senza la redazione della relazione di notificazione, senza l'apposizione da parte dell'ufficio postale accettante del timbro di vidimazione, senza indicazione del numero di registro cronologico) non è sussumibile, per la totale assenza di elementi di identificazione della fattispecie, al tipo della notificazione, da considerarsi, conseguentemente, inesistente.

**Inammissibilità di forme di notificazione diverse da quelle previste.**

(Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, sent. n. 916 del 06-12-2002)

Se è vero che la notificazione, a seguito della legge n. 53 del 1994, non costituisce più atto esclusivo dell'Ufficiale giudiziario, non è men vero che essa rappresenta tuttora un procedimento che, avendo caratteristiche proprie, non è surrogabile, salvo i casi previsti dalla legge (art. 151 c.p.c. e art. 12 della legge n. 205 del 2000), da forme di partecipazione diverse.

**Notificazione eseguita da avvocato.**

(Cass., Sez. II, sent. n. 13922 del 25-09-2002)

La notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma terzo, di detta legge, alla disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento che fa piena prova dell'avvenuta consegna e della data di essa. Ne consegue, nel caso in cui il servizio postale sia utilizzato per la notifica del ricorso per Cassazione, che per accertare la tempestività di quest'ultimo è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso, dal quale rilevare la data di perfezionamento della notifica.

**Guerrino Donadeo**

Avvocato, Foro di Genova

*In cantiere un volume sulla storia dell'avvocatura genovese*

Caro Presidente,

come sai sto scrivendo la storia dell'Avvocatura genovese, dalla legge istitutiva degli Ordini (1874) ad oggi: spero di acquisire, prima che vengano irrimediabilmente perduti, documenti e notizie, soprattutto per il periodo antecedente l'incendio che ha determinato la perdita dei nostri archivi; interpellò i Colleghi che incontro ma sarebbe prezioso l'intervento del Consiglio per ottenere la collaborazione di tutti.

Questi i documenti e le notizie che sto cercando:

\* Delibere significative del Consiglio dell'Ordine dal 1874 ad oggi, soprattutto le pubbliche prese di posizione dirette a rivendicare l'autonomia dell'avvocato e la libertà della difesa.

\* Albi dal 1874 al primo decennio del '900 e quelli dal '38 al '46.

\* Arringhe, prolusioni, discorsi e scritti memorabili (anche processuali) per la forma e/o per i concetti espressi.

\* Informazioni sui Presidenti che si sono succeduti nel tempo. Nel 1880 era Presidente Cesare Cabella: lo era dal 1874? Dopo Cesare Cabella risultano successori nell'ordine: Tito Orsini, Giacomo Picconi, Marcello Noli, G.B. Boraggini, Antonio Virgilio, Alessandro Caveri, Giacomo Cattaneo, Paolo Emilio Bensa, Pietro Cogliolo, Luigi Garibaldi e Andrea D'Andrea. Manca qualcuno? Tra Garibaldi e D'Andrea è stato Presidente qualche altro? Su alcuni dei Presidenti della fine Ottocento e dei primi Novecento non ho reperito molte notizie.

\* Attività pubbliche rilevanti dei numerosi avvocati che sono stati sindaci della città. Su alcuni ho sufficiente documentazione mentre su altri sono emersi pochissimi elementi; in particolare ho pochi dati riguardanti le biografie e l'operato di Giuseppe Morro (1874 - 75), Francesco Pozzo (1896 - 1903), Giobatta Boraggini (1903 - 1904), Giacomo Grasso (1910 - 1914).

\* Posizioni di rilievo di avvocati in Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, aziende pubbliche (AMT, AMGA, ecc.), enti economici (ad es. CARIGE), associazioni culturali e solidaristiche e tutte le altre notizie utili ad illustrarne eventuali meriti.

\* Nominativi degli avvocati genovesi deceduti sui fronti di battaglia della II guerra mondiale, medaglie al valor militare ed altre notizie rilevanti sulle loro azioni al servizio della Patria. In relazione alla prima guerra mi mancano le motivazioni delle medaglie d'argento. Sugli avvocati attivi nel C.L.N. ho molte notizie;quasi nulla su coloro che militavano sul fronte opposto.

\* Notizie sul modo di vivere e sui costumi degli avvocati genovesi alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento.

\* Aneddoti o fatti memorabili riguardanti i Colleghi e l'attività forense.

\* Attività letteraria di avvocati genovesi scrittori sia in epoca recente sia prima della II guerra mondiale (mi sembra strano che, prima del 1940, solo i fratelli Erizzo si siano cimentati in opere letterarie).

\* Segnalazioni relative a Colleghi che, dilettandosi di arti figurative o musica, abbiano avuto significativi pubblici riconoscimenti, siano stati citati in pubblicazioni di settore, si siano esibiti in pubblico in particolari circostanze. Mi è stato riferito che nel corso del Congresso svoltosi a Genova nel 1961 un gruppo di Colleghi intrattenne gli avvocati convenuti da ogni parte d'Italia con un concerto. Chi erano? Cosa suonavano?

\* Informazioni riguardanti Colleghi che, dedicandosi allo sport, hanno rappresentato l'Italia in manifestazioni internazionali o sono saliti sul podio in campionati italiani o regionali.

\* Notizie relative alla presenza di Colleghi nella compagnia goliardica Baistrocchi. Nel corso delle mie ricerche ho scoperto che Enrico Mensi, avvocato e padre del defunto nostro ex Presidente, fece parte della compagnia goliardica che nel 1914 mise in scena "Cercando la via". So che Luca Ciurlo fu l'autore di "Bella se vuoi venire": sarebbero utili altre notizie.

\* Ogni altro dato o documento di rilievo.

\* Indicazioni su fonti bibliografiche alle quali attingere; ho già letto numerosi libri ed esaminato diverse riviste.

Ti ringrazio per quanto potrai fare. Sono certo che sollecitati dal Consiglio molti Colleghi mi faranno avere i dati e le notizie in loro possesso.

Cordiali saluti a Te ed a tutto il Consiglio.

**Elio Di Rella**

## Cassazione e professione

CASS. CIV., II sez., 11.12.2007, n. 25953

(Conferma Trib. Teramo, 11.11.2002)

### **AVVOCATO - studio associato - titolarità del rapporto - difetto di legittimazione attiva alternativa - criteri.**

(Art. 36 c.c.; art. 100 c.p.c.)

### **RICORSO incidentale - prescrizione presuntiva del diritto di credito - travisamento dei fatti - eccezione di interruzione della prescrizione - criteri.**

(Artt. 2959 c.c.; art. 371 - 360 c.p.c.)

*Uno studio associato di professionisti non è soggetto autonomo dotato di personalità e dunque è carente di legittimazione attiva, non essendo riconosciuta una legittimazione alternativa dei professionisti, che conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti, e dello studio professionale.*

*Pertanto, la scelta di due o più professionisti di dividere le spese e gestire insieme i proventi delle attività non è sufficiente a trasferire al sodalizio costituito la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, sicché all'espressione utilizzata «in proprio e quali titolari dello studio associato» va attribuito un valore meramente descrittivo.*

*Lo studio professionale associato, infatti, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge consente la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, perciò dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c.. (1)*

*Si può eccepire con impugnazione revocatoria e non con ricorso incidentale in appello l'errata applicazione delle norme relative alla prescrizione presuntiva, qualora questa configuri in sentenza un «travisamento dei fatti» di causa.*

*Le eccezioni in ordine al «travisamento dei fatti» si risolvono in un vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., non potendosi far valere tali doglianze con impugnazione nanti la Corte di Cassazione. Si ritiene, infatti, che il «travisamento dei fatti» configuri un errore consistente in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente e semplicemente rilevabile e perciò impugnabile per revocazione e non con appello. (2)*

### **(1-2) Mancanza di legittimazione alternativa dei professionisti e dello Studio Associato.**

Per quanto attiene alla natura del rapporto intercorrente fra gli avvocati che hanno costituito fra di loro un'associazione professionale, occorre preliminarmente far riferimento ad una distinzione fondamentale per il corretto inquadramento della disciplina applicabile, cioè la distinzione fra professioni *protette* e *non protette*.

Ricadendo, la fattispecie in esame, fra le *professioni protette*, vale a dire quelle per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in un albo professionale, occorre, innanzitutto, considerare che unicamente per questo tipo di categoria è prevista la necessaria regolazione dei rapporti con i clienti secondo lo schema del contratto d'opera intellettuale (*ex art. 2232 c.c.*), difettandole, per contro, quella autonomia negoziale ed organizzativa tipica delle professioni *non protette*.

L'art. 2232 c.c. prevedendo espressamente che il prestatore d'opera esegua personalmente l'incarico assunto, (potendo, tuttavia, valersi di sostituti o ausiliari), comporta necessariamente che il mandato rilasciato dal cliente ad uno degli associati, non possa presumersi, atteso proprio il carattere personale e fiduciario del rapporto con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo.

Il contratto d'opera intellettuale si conclude *intuitu personae*, vale a dire che per il committente-cliente risulta essenziale la persona del prestatore d'opera intellettuale e le sue qualità.

Inoltre la facoltà del prestatore d'opera di servirsi della collaborazione di sostituti ed ausiliari, non comporta in nessun caso che costoro diventino parte del rapporto di clientela, restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d'opera che ha concluso il contratto (ricevendo il mandato).

Costante giurisprudenza afferma, infatti, che l'esercizio in forma associata delle cosiddette professioni protette, ed in particolare di quella legale, debba avvenire senza compromissione del principio della personalità della prestazione professionale nei rapporti con la clientela e con i terzi in genere, (Cass., 3.3.1994, n. 2077, sez. III).

Sebbene non manchino le pronunce contrarie, viene comunemente riconosciuto che le associazioni tra professionisti non costituiscono centri autonomi di imputazione di interessi e di rapporti giuridici, non valendo l'associazione dei loro componenti al fine di dividere le spese dello studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a trasferire all'associazione stessa la titolarità del rapporto di prestazione d'opera.

In tale settore si è, poi, inserito l'art. 24 della l. 7.8.1997, n° 266, (c.d. *Legge Bersani*), abolitiva dell'art. 2, l. n° 815/1939, che tante perplessità ha suscitato in relazione alla libertà di costituzione di una società per l'esercizio di un'attività professionale ed al supposto conflitto derivante dal dettato dell'art. 41 Cost., che sancisce la libertà dell'iniziativa economica, pur subordinatamente alle limitazioni derivanti dalla legge.

La giurisprudenza di merito ha sottolineato come l'abolizione del citato art. 2, abbia introdotto la possibilità di costituire in Italia, società tra professionisti, anche diverse da quelle tipizzate dalla legge, (Trib. Tortona, 10.6.2007, sez. III).

Alla luce di quanto fin qui esposto, se ne può dedurre che l'orientamento prevalente della giurisprudenza sia ormai consolidato sul principio che i singoli professionisti facenti parte di un'associazione mantengono la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, *non sussistendo una legittimazione alternativa* del professionista e dello studio legale professionale.

Alla stregua di tale principio, l'avvicendamento di persone diverse, quali rappresentanti dell'associazione professionale, non importa la sostituzione di soggetti diversi nella titolarità dei rapporti facenti capo all'associazione medesima.

Si deve, comunque, tenere conto del fatto che l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, pur-

ché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente ed, in proposito, il relativo accertamento costituisce compito devoluto al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto.

L'unica limitazione all'applicazione di tale principio è relativa alle prestazioni professionali per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso, restando fermo il principio che, in tali casi, lo studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela.

**Cristina Marras**

*Avvocato, Foro di Genova*

CASS. CIV, sez. II, 1° 4.2008, n. 8445

(Conferma App. Ancona, 7.6.2003)

**AVVOCATO – praticante avvocato – abilitazione allo svolgimento di attività stragiudiziale – sussistenza – errore professionale - responsabilità per danni – configurabilità.**

(Artt. 2231, 2232, 2233 c.c.; d.l. 4.7.2006, n. 223; l. 4.8.2006, n. 248)

*L'attività stragiudiziale può essere svolta anche dal praticante avvocato, il quale conseguentemente deve rispondere dei danni provocati dalla sua negligenza professionale, allorché abbia fatto decorrere inutilmente il termine di prescrizione. (1)*

**(1) Responsabilità professionale a carico del praticante avvocato per le attività stragiudiziali.**

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità del praticante avvocato per le attività legali, stragiudiziali, di cui si è occupato personalmente, senza alcuna possibilità di addossare la detta responsabilità al dominus dello studio presso il quale svolge il tirocinio.

L'aspirante avvocato può, infatti, prestare la propria assistenza in materia stragiudiziale, ma è, in ogni caso, tenuto al risarcimento dei danni da responsabilità professionale provocati da errori grossolani ai clienti, sul presupposto della validità del contratto stipulato tra praticante e cliente avente ad oggetto attività stragiudiziali.

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia che qui si annota si può così riassumere: un giovane praticante ha svolto attività stragiudiziale per un cliente, in particolare, assumendo l'incarico di seguire un cliente che, a causa di un incidente stradale, aveva riportato un'invalidità permanente. Il praticante, però, aveva fatto decorrere, il termine triennale di prescrizione senza attivarsi contro l'altro automobilista e contro l'assicurazione per chiedere il risarcimento dei danni patiti dal suo cliente, quantificato, peraltro, in una somma che la compagnia assicuratrice si era detta a suo tempo disposta a corrispondere. Quest'ultimo, pertanto, aveva fatto valere le proprie pretese risarcitorie nei confronti del praticante, il quale aveva tentato di difendersi sostenendo di non essersi potuto attivare in quanto il coniuge del cliente stesso gli aveva chiesto di non intervenire. Il Giudice di prime cure, disattese le richieste del convenuto, ha accolto la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità professionale, non essendo riuscito a provare la richiesta del coniuge del cliente di non intervenire.

La soluzione così proposta è particolarmente innovativa e degna di interesse, in quanto segna una svolta nel praticantato dei giovani laureati che si esercitano presso gli studi legali, in attesa di sostenere l'esame di stato, i quali non potranno più trincerarsi dietro al dominus di studio sostenendo che il titolare è lui ed è sua la responsabilità dell'operato. La sentenza poi, da ultimo, delinea il confine tra pratica forense ed esercizio abusivo della professione.

**Sara Bortolotti**

CASS. CIV., sez. un., 30.4.2008, n. 10875

(Conferma Cons. Naz. Forense del 25.5 – 19.9.2007)

**AVVOCATO - autonomia dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Forense – potere disciplinare – terzietà ed imparzialità dei relativi componenti.**

(r.d.l. 27.11.1933, n. 1578, art. 38 – art. 362 c.p.c., art. 108 Cost.)

**AVVOCATO - attività eseguibili da un solo professionista – duplicazione di pagamento delle competenze – criteri.**

(Cod. Deontologico art. 62)

**AVVOCATO - assunzione di incarico contro un ex cliente – principi regolatori – condizioni di applicabilità.**

(Art. 51 Cod. Deontologico)

**PROCEDIMENTO civile - quesiti di diritto – principi generali dell'art. 366 bis c.p.c. – criteri.**

(Art. 366 bis c.p.c.)

*Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale.*

*Nella materia disciplinare l'apprezzamento del C.N.F. ha carattere di esclusività, ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.*

*La terzietà ed imparzialità dei componenti del C.N.F. non è compromessa dall'appartenenza dei suoi membri all'ordine dei professionisti su cui si rifletteranno le decisioni adottate in materia disciplinare, in quanto, in tale caso, il Consiglio Nazionale Forense opera «per la tutela di un interesse pubblicistico, esterno e superiore a quello dell'interesse del gruppo professionale» ed i suoi membri sono particolarmente qualificati nella materia attinente alle regole deontologiche che la categoria stessa si è data. (1)*

*Se l'apporto di uno dei difensori alle attività di causa è stato nullo, il suo onorario non può contemplare il pagamento di quelle attività, di fatto, non eseguite. La Suprema Corte non circo-scrive più l'applicazione dell'art. 62 cod. deontologico, relativo alla eventuale riduzione dell'onorario quando i difensori di una*

parte siano più di uno, nel ristretto ambito dei minimi e massimi tariffari, ma estende la sua applicazione a circostanze maggiormente di fatto, così da considerare ingiusta la duplicazione degli onorari anche per le attività cui materialmente non abbia partecipato uno degli avvocati.

La ratio della pronuncia consiste nella volontà di assicurare che il mandato professionale possa essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo ed a garantire che il rapporto fiduciario ed il correlativo vincolo di riservatezza non possa essere incrinato o posto in dubbio da successivi incarichi professionali.

In ogni caso l'eventuale comportamento disciplinarmente rilevante «deve essere accertato caso per caso» e deve essere assoluta la posizione di contrasto nel tempo e per l'oggetto nei confronti dell'ex cliente.

Affinché in sede di ricorso in Cassazione i «quesiti di diritto» siano ammissibili, non è sufficiente che il ricorrente si limiti a prospettare genericamente la violazione dei limiti esterni della giurisdizione o che siano enunciati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata richiamandone unicamente le relative argomentazioni o che la richiesta sia una mera istanza di accoglimento del motivo, ma occorre che l'illustrazione di ciascun motivo si debba concludere con la formulazione di un quesito di diritto che deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo stesso e porre il giudice in condizione di comprendere l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando un principio di diritto.

A norma dell'art. 51 del cod. deontologico, «l'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all'intensità del rapporto clientelare». (2)

### (1) Sanzioni disciplinari e autonomia del C.N.F. e del Consiglio dell'Ordine.

La sentenza in esame, tra le altre questioni, si sofferma sulla autonomia del potere dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e del Consiglio Nazionale Forense, di prendere decisioni in merito a tipo, entità e durata delle sanzioni disciplinari da applicare. I ricorrenti, infatti, sollevano una questione di costituzionalità relativamente al r.d.l. 27.11.1933, n. 1578, art. 38, 14, 50, comma 2, 54 e 49 per violazione degli artt. 3, 24, 41, 101, 102, 108 e 97 Cost.. Preliminarmente la Corte rileva come le questioni di legittimità sollevate, siano state impropriamente sollevate nelle forme del motivo di ricorso.

Con riguardo al merito delle doglianze dei ricorrenti, la Corte le ritiene infondate ed inammissibili in quanto, al di fuori dell'esercizio di una attività giurisdizionale quale la funzione esercitata in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, qualificata di natura amministrativa e non giurisdizionale, non sono richiamati i principi costituzionali applicabili ed inoltre vengono riaffermati i principi di imparzialità e garanzia della difesa pur essendo gli stessi membri del Consigli dell'Ordine a decidere sulle vertenze disciplinari che coinvolgono colleghi appartenenti al medesimo Consiglio dell'Ordine.

Si consideri peraltro che tali questioni di legittimità costituzionale erano state ritenute manifestamente infondate come ben specificato dalla Corte con sent. 6213/ 2005, dal che risulta inutile la loro riproposizione.

I ricorrenti lamentano, poi, che la mancanza dell'indicazione di un criterio di valutazione in ordine alla determinazione della sanzione disciplinare applicabile comporterebbe l'impossibilità di un controllo sull'iter logico seguito. La Cor-

te, però, al riguardo rileva che la determinazione della sanzione da parte del Consiglio dell'Ordine non è censurabile in sede di giudizio di legittimità con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte del Consiglio in ordine al tipo, all'entità e alla durata della sanzione applicata, poiché tali scelte si profilano discrezionali.

Esaurita l'analisi di tali principi sistematici sulla funzione del Consiglio dell'Ordine, la sentenza della Corte fornisce un'interpretazione dell'art. 43 cod. deontologico affermando che le attività eseguibili da un solo professionista, non sono duplicabili in sede di richiesta di pagamento delle competenze in ciò applicando l'argomentazione dei giudici di legittimità che avevano accolto quanto sostenuto dal Consiglio Nazionale Forense, secondo il quale uno dei professionisti aveva richiesto il pagamento di competenze relative ad attività da lui mai prestate e ugualmente alcune specifiche voci, come quelle relative a compensi per trasferte a Roma per richiesta notificazione o richiesta di certificati di stato di famiglia, erano di tale natura da non giustificare una duplicazione, in quanto ben potevano essere attività eseguibili da un solo professionista.

La sentenza si sofferma poi brevemente sui contenuti dell'art. 51 cod. deontologico laddove sono previste particolari condizioni per l'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente sottolineando come le doglianze dei ricorrenti non riguardino l'applicabilità del menzionato articolo, bensì i criteri utilizzati dal Cons. Naz. For. nella valutazione della presenza o meno dei requisiti necessari per la sua applicazione, che, nel caso specifico, erano stati ritenuti mancanti.

Ancora viene chiarito che con riguardo all'impegno assunto dai ricorrenti di richiedere i minimi tariffari in ottemperanza alla scrittura datata 12.1.1996 le doglianze da questi presentate, non riguardavano una questione di interpretazione dell'art. 43 cod. deontologico, bensì una valutazione del contenuto del documento con cui i ricorrenti si erano impegnati ad applicare i minimi tariffari con particolare riferimento alle condizioni in esso contenute per la sua operatività.

Chiaramente sotto tale ultimo profilo il motivo viene dichiarato inammissibile, esulando tale tipo di controllo dalle competenze dei giudici di legittimità.

Infine la sentenza in esame ribadisce i principi generali di cui all'art. 366 bis c.p.c., cui la Corte si attiene per la valutazioni dei quesiti che le vengono posti e secondo i quali il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte, ponendo la Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una *regula iuris* applicabile a casi ulteriori rispetto a quello cui la risposta si riferisce. Da ciò consegue che il quesito posto ai giudici di legittimità deve risultare la sintesi logico – giuridica della questione, riportando l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice e la regola da applicare.

### (2) Condizioni per l'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente.

Nella sentenza in oggetto viene inoltre brevemente ribadito che, a norma dell'art. 51 del cod. deontologico, «l'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite. La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all'intensità del rapporto clientelare».

La giurisprudenza precisa che è consentita (v. *infra* sez. III) solamente quando vi sia estraneità d'oggetto tra il precedente ed il nuovo mandato e, comunque, non sussista nem-

meno l'oggettiva possibilità di far uso di notizie acquisite in ragione del precedente mandato; di conseguenza pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viola il dovere di fedeltà, l'avvocato che assuma un incarico difensivo contro suoi ex clienti e relativo a fatti dei quali egli era venuto a conoscenza a causa del suo precedente mandato difensivo.

Analoghe pronunce del C.N.F. (v. *infra* sez. III) hanno ribadito che la norma che disciplina il conflitto di interessi e che fa divieto all'avvocato di prestare attività professionale quando si determini una tale circostanza o interferisca con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale, è volta ad assicurare che il mandato possa essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo ed a garantire che il rappor-

to fiduciario, che deve sussistere fra il cliente e l'avvocato, ed il correlativo vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere incrinato o posto in dubbio da successivi incarichi professionali assunti dal professionista (Consiglio Naz. Forense, 21.9.2007, n. 111).

Infine la pronuncia in esame ribadisce che, pur nella sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 51 del cod. deontologico il comportamento disciplinarmente rilevante deve essere accertato caso per caso e deve essere confermato il trascorrere di opportuno termine temporale e non deve sussistere una posizione di contrasto di oggetto nei confronti dell'ex cliente.

**Cristina Marras**  
Avvocato, Foro di Genova

CASS. CIV., sez. un., 13.1.2006, n. 486

(Conferma Cons. Naz. Forense del 22.3.2005)

**AVVOCATO - deontologia - carta intestata - indicazione delle funzioni di Giudice Onorario - illecito disciplinare.**

(r.d.l. 27.11.1933, n. 1578, artt. 38 e 40; l. 22.1.1934, n. 36)

*Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che inserisce nella carta intestata, utilizzata nell'esercizio dell'attività professionale, il titolo di "Giudice Onorario di Tribunale".*

## Lo studio paga la pubblicità

Cassazione 8 settembre 2008, n. 22572

Sulle targhe di uno studio professionale si paga l'imposta sulle pubblicità quando sono esposte in un luogo aperto al pubblico, come può essere una strada o un cortile condominiale. Il nuovo tassello al complesso mosaico sulla dibattuta questione del pagamento dell'imposta lo ha aggiunto la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22572 dell'8 settembre 2008, ha sancito l'obbligo per gli studi di pagare il tributo sulle targhe che superano i trenta centimetri quadrati (30 x 10). E lo ha fatto interpretando l'articolo 5 del dlgs. 507 del '93 e quindi le nuove norme rispetto al vecchio dpr 639 del '72. Si complica dunque il quadro. Dato che nel 2002 il ministero delle finanze, con apposita circolare del 2 maggio, aveva chiarito che agli studi professionali spetta l'esenzione dell'imposta sulla pubblicità quando la targa è inferiore a 500 cm quadrati. Un'interpretazione che però non ha fermato il contenzioso tributario vista la rivendicazione da parte di alcuni comuni nonostante le indicazioni ministeriali. Fra l'altro la giurisprudenza non è mai stata unanime sul punto. Nelle motivazioni la sezione tributaria richiama una massima resa nel '90, precedente quindi la riforma (n. 1930) nella quale si legge che «in tema di imposta sulle pubblicità – che si applica ai sensi dell'art. 6 del dpr n. 639 del 1972, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati in luoghi pubblici o aperti a pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili – il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventino tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto a una tar-

ga indicativa di uno studio di avvocato esposta in un cortile, il quale, pur se privato debba ritenersi aperto al pubblico, perché accessibile durante il giorno a un numero indeterminato di persone». Il principio resta fermo ancora oggi, hanno spiegato i giudici di Piazza Cavour, dato che le nuove disposizioni ricalcano quelle del '72. Le motivazioni contengono anche un altro importante chiarimento: l'imposta va pagata soltanto sulle targhe che superano i 300 cm quadrati e quindi su quelle poco più grandi di un foglio A4. In proposito, si legge in sentenza, «è emerso che la targa in questione ha una superficie superiore ai 300 cm quadrati e pertanto non è applicabile l'articolo 7 del dlgs 507 che recita: non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati». Non è ancora tutto. Nessuna esenzione può essere estesa alle targhe dei professionisti. Anche su questo punto la sentenza non lascia spazio a dubbi: «D'altro canto», hanno scritto i giudici di legittimità, «nel dlgs 507 è disposta l'esenzione delle sole targhe apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; godono parimenti dell'esenzione le targhe la cui esposizione sia obbligatoria per legge o per regolamento». È evidente che lo studio di commercialisti associato che si è visto recapitare la cartella esattoriale non è un'associazione non profit e che quindi debba versare l'imposta, almeno stando a quest'ultima pronuncia della Cassazione. Il caso ha creato qualche disparità di vedute fra i giudici di merito. La commissione provinciale aveva dato ragione allo studio, quella regionale ha deciso il contrario.

## Pareri del Consiglio Nazionale Forense

### Parere 17 gennaio 2007, n. 5, su richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

*Si chiede di sapere, nel caso di iscritto all'Albo degli Avvocati, già magistrato ed ora pensionato, se lo stesso possa esercitare "fin da subito" la professione forense avanti la Corte di Cassazione, nonostante questi abbia ricoperto, fino a tempi recenti, la carica di Presidente di Sezione presso la Suprema Corte.*

#### Contrario.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

"Ritiene la Commissione, in ciò supportata da conforme de-

cisione della Corte regolatrice (Cass., 21 aprile 2000, n. 5268) che il divieto di esercizio professionale davanti all'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni giudiziarie, previsto dall'art. 26 della legge professionale, a carico di coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, non possa in alcun modo essere eluso nel caso di specie. L'iscritto all'Albo, proveniente dai ranghi della magistratura, ancorché iscritto all'Albo degli avvocati abilitati avanti le giurisdizioni superiori, non può certamente esercitare, per il prescritto biennio, l'attività avanti la Corte di Cassazione, difettando egli del relativo *ius postulandi*, per aver fatto parte di tale Ufficio nell'ultimo triennio della sua attività giurisdizionale".

## Pareri del Consiglio dell'Ordine

### Parere 17 gennaio 2008

*Si chiede di sapere se l'iscritto all'Albo degli Avvocati possa partecipare ad una impresa familiare.*

#### Contrario.

(...*Omissis*...) Si evidenzia:

- che l'art. 230 bis c.c. dispone che il partecipante all'impresa familiare contribuisce alla gestione della medesima ("Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa

sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa");

- che gli artt. 3 r.d.l. 1578/1933 e 16 Codice deontologico, prevedono una sostanziale incompatibilità tra la professione forense e l'esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui;

- che la Suprema Corte di Cassazione ed il CNF (cfr. Cass., sez. un., 5 gennaio 2007, n. 37, in *Rassegna Forense*, 2007, n. 1, pag. 338; Parere CNF 27 aprile 2005, n. 40, in *Attualità forensi*, n. 6, 2005, pag. 26) ravvisano l'impossibilità per l'avvocato di partecipare ad una impresa (familiare e non) e nel contempo rimanere iscritti all'albo.

## Scuole forensi potenziate

Al via il potenziamento delle scuole forensi. Con l'obiettivo di fornire alle singole scuole, nate per iniziativa degli ordini locali, strumenti per inserire l'impegno di ciascuna in un progetto omogeneo di tutta l'avvocatura, finalizzato alla qualificazione del percorso formativo degli aspiranti avvocati. Di questa strategia fanno parte due iniziative, presentate a Roma il 20 settembre scorso alla partecipata assemblea dei coordinatori delle scuole, dal Cnf e dalla Scuola superiore dell'avvocatura. Innanzitutto si è insediato il coordinamento centrale delle scuole forensi, che agevolerà un collegamento sistematico tra le

scuole e tra queste e la scuola superiore, per consolidare il sistema formativo forense e rendere sempre più omogenei gli indirizzi didattici e organizzativi. Il Coordinamento è formato da nove componenti, espressione di ciascuna area territoriale. In secondo luogo, in sede di costituzione del Coordinamento, la Scuola superiore ha presentato ai rappresentanti delle scuole le linee guida per la formazione iniziale elaborate per indicare un metodo e contenuti minimi di formazione che rispettino sia l'esigenza di omogeneità sul territorio sia di flessibilità rispetto alle singole realtà locali.

## Colazione al Circolo dell'Esercito per gli Avvocati

Su richiesta del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Stefano Savi, il Generale Comandante Esercito "Liguria", Pier Corrado Meano, ha confermato la facoltà che gli Avvocati, con eventuali Ospiti, possano usufruire del Circolo dell'Esercito, via San Vincenzo

68, per il pranzo di mezzogiorno. L'accesso sarà possibile con la presentazione della tessera di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Genova, se richiesta dal personale preposto, e il trattamento sarà quello riservato agli stessi Soci del Circolo.

# Modifiche al Codice deontologico forense

apportate nella seduta del CNF del 12 giugno 2008

## O M I S S I S

Il Consiglio, pertanto

## DELIBERA

A) che il nuovo testo dell'articolo 17 bis c.d.f. è il seguente:

### **ART. 17 bis – Modalità dell'informazione.**

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

- ) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- ) il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- ) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
- ) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Può indicare:

- ) i titoli accademici;
  - ) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
  - ) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
  - ) i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
  - ) le lingue conosciute;
  - ) il logo dello studio;
  - ) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
  - ) l'eventuale certificazione di qualità dello studio;
- l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;

L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione **tempestiva** al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

B) Che Il nuovo testo dell'articolo 18 c.d.f. è il seguente:

### **ART. 18 – Rapporti con la stampa.**

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di

discrezione e riservatezza.

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III. E' consentito all'avvocato, **previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza**, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

C) Il nuovo testo dell'articolo 24 c.d.f. è il seguente:

### **ART. 24 – Rapporti con il Consiglio dell'Ordine.**

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.

IV. **Ai fini della tenuta degli albi**, l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.

D) Il nuovo testo dell'articolo 45 c.d.f., è il seguente:

### **ART. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.**

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, **fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile.**

# Regolamento per l'accesso ai documenti

approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova del 3 e 17 luglio 2008

## CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Nell'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ai fini dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, ivi compresi quelli relativi ai procedimenti inerenti all'esercizio del potere disciplinare, nei limiti e secondo le modalità di cui alla Legge 7/8/1990, n. 241 ed al D.P.R. 12/4/2006, n. 184.

### Art. 2 – Definizioni

1. Per diritto di accesso ai documenti amministrativi si intende il diritto di esaminare i medesimi documenti amministrativi e – eventualmente – di estrarre copia degli stessi.

2. Ai fini dell'accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualsiasi altra specie, del contenuto degli atti, anche interni, relativi ad uno specifico procedimento, formati o stabilmente detenuti dal Consiglio dell'Ordine, o comunque utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale.

3. Per “procedimento amministrativo”, ai fini del presente regolamento, si intende ogni procedimento avviato dal Consiglio dell'Ordine inerente allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

### Art. 3 – Legittimazione

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse (personale, diretto, concreto ed attuale) per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e concrete.

### Art. 4 – Controinteressati

1. Ai fini del presente Regolamento, sono considerati controinteressati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura o al contenuto del documento richiesto (e di quelli accessibili a norma dell'art. 13, comma 2), che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

2. Il Responsabile del Procedimento deve dare notizia della presentazione della richiesta formale a tutti i controinteressati secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento.

### Art. 5 – Documenti accessibili

1. Il diritto di accesso è esercitabile da chi vi abbia titolo: con riferimento ai documenti amministrativi, purché materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Ordine, il quale non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso; fino a quando l'Ordine ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

2. Il diritto di accesso è esercitabile sia durante il corso del procedimento, sia dopo la sua conclusione.

3. Gli articoli 15 e 16, individuano, in applicazione della legge, le fattispecie per le quali l'accesso ai documenti amministrativi, formati dall'Ordine o comunque rientranti nella sua disponibilità, può essere rispettivamente differito e limitato.

4. L'articolo 17 individua, in applicazione della legge, le categorie di documenti, formati dall'Ordine o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso.

## CAPO II – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### Art. 6 – Responsabile del Procedimento

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati individua il Responsabile del Procedimento per l'accesso, come segue: nel caso in cui il diritto di accesso venga esercitato nell'ambito di un procedimento non ancora concluso, il Responsabile del Procedimento è il Consigliere Istruttore o Relatore del procedimento cui afferiscono i documenti rilevanti; in attesa della sua nomina è responsabile il Consigliere Segretario; in caso di esercizio del diritto di accesso successivo alla conclusione del procedimento, il responsabile è il Consigliere Segretario.

2. In entrambi i casi il Responsabile del Procedimento di accesso potrà – fornendo adeguate istruzioni – delegare un dipendente del Consiglio dell'Ordine per casi determinati o relativamente a casi di accesso informale. La delega è ammessa anche con riferimento a categorie di atti e procedimenti.

3. In caso di domande aventi ad oggetto una pluralità di documenti, si procede nel modo seguente: qualora si tratti di documenti che appartengono a procedimenti distinti, si radicano distinti procedimenti di accesso nell'osservanza delle previsioni stabilite dai commi precedenti; qualora si tratti di documenti utilizzati all'interno di uno stesso procedimento, si radica un unico procedimento di accesso che ricade sotto la responsabilità della persona individuata ai sensi del primo comma.

## CAPO III – PROCEDIMENTO

### Art. 7 – Notifica al controinteressato

1. Fermo quanto previsto all'art. 8, il Responsabile del Procedimento di accesso deve immediatamente verificare se si configurano soggetti controinteressati e, nel caso, dovrà agire secondo le corrispondenti previsioni del D.P.R. n. 184/2006.

### Art. 8 – Opposizione del controinteressato

1. Il controinteressato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà far pervenire al Consiglio la sua eventuale motivata opposizione in forma scritta.

2. L'opposizione alla richiesta di accesso dovrà indicare espressamente i motivi ed i fatti per i quali il controinteressato ritenga che dall'esercizio dell'accesso stesso, potrebbe derivare un pregiudizio al proprio diritto alla riservatezza.

### Art. 9 – Tipologia di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita secondo le regole e con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 184/2006 per i casi, rispettivamente, di accesso formale ed informale.

## CAPO IV – MODALITÀ E CONTENUTO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

### Art. 10 – Accesso informale

1. L'accesso informale si esercita mediante richiesta alla Segreteria dell'Ordine, anche verbale, del documento o dei documenti amministrativi e deve essere in ogni caso motivata in ordine alla situazione giuridica che si intende tutelare attraverso l'accesso, specificando l'interesse correlato alla richiesta in relazione al documento oggetto della stessa.

2. Nel caso in cui la copia del documento richiesto sia immediatamente disponibile ed il responsabile ritenga di accogliere la relativa richiesta, la consultazione può aver luogo senza particolari formalità.

3. Dell'accesso informale è redatto processo verbale, recante le indicazioni relative alle generalità del soggetto che lo ha esercitato, nonché l'indicazione degli atti visionati o ricevuti in copia e della data dell'accesso. Il richiedente è tenuto a sottoscrivere il processo verbale.

4. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse specifico e concreto, sull'accessibilità del documento, ovvero qualora i documenti richiesti coinvolgano posizioni soggettive di terzi, il richiedente è invitato a presentare istanza formale, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate nei commi precedenti, il richiedente può sempre presentare richiesta formale dettagliatamente motivata.

### Art. 11 – Accesso formale

1. La richiesta formale deve essere presentata, da parte dell'istante o suo delegato, direttamente alla Segreteria dell'Ordine.

2. La richiesta deve essere fatta per iscritto, deve essere sottoscritta personalmente dal richiedente o dal suo delegato (che dovrà allegare copia del suo documento di riconoscimento valido) e deve contenere: le generalità del richiedente, complete di indirizzo e di recapito telefonico; le generalità del delegato o del rappresentante (unitamente all'indirizzo e al recapito telefonico) con l'aggiunta della documentazione idonea a comprovare il rapporto qualificato con l'avente diritto e la legittimazione ad agire in suo nome e per suo conto, qualora la richiesta non sia inoltrata direttamente dall'interessato; gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero di ogni elemento utile alla sua identificazione, o reperimento; la chiara illustrazione, se del caso corredata di adeguata documentazione

comprovante quanto dichiarato, dell'interesse personale, diretto, concreto ed attuale dell'avente diritto e della corrispondente situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare collegata al documento al quale è richiesto l'accesso; l'indicazione della volontà di prendere visione ovvero di estrarre copia del documento richiesto; la data e la sottoscrizione in originale

3. A richiesta la copia è rilasciata in forma autentica.

4. L'Ordine non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

**Art. 12 – Compiti del Responsabile del Procedimento**

1. Il Responsabile del Procedimento di accesso: decide se ammettere la richiesta; provvede in ordine alla sua evasione dopo aver verificato preliminarmente la regolarità e la completezza della domanda; comunica agli interessati eventuali irregolarità o incompletezze delle domande, indicando le modalità e i termini entro i quali le medesime debbono essere regolarizzate; cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti agli interessati ed agli aventi diritto; invita l'interessato, senza formalità, a presentare istanza di accesso formale (della quale viene rilasciata ricevuta) qualora non sia possibile accogliere immediatamente la richiesta informale; se la richiesta formale perviene a mezzo posta o in altro modo diverso dalla consegna della stessa presso la sede dell'Ordine, invia la ricevuta al richiedente con lo stesso mezzo o con un mezzo equipollente entro dieci giorni da quello in cui è pervenuta.

2. In caso di richiesta irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento, ove possibile, entro il termine di 10 giorni, invita l'interessato ad integrare, ovvero a meglio precisare la domanda. In mancanza il procedimento di accesso verrà archiviato.

3. Allorché non insorgano fondate difficoltà, il Responsabile conclude il procedimento di accesso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta o, nell'ipotesi di cui alla lettera c), entro trenta giorni dalla regolarizzazione o dal completamento della richiesta a cura dell'interessato. Nell'ipotesi di cui sopra il procedimento di accesso viene archiviato se l'interessato non provvede alla regolarizzazione o al completamento della richiesta entro il termine (non inferiore a dieci giorni) assegnatogli con la prevista comunicazione.

**Art. 13 – Accoglimento della richiesta di accesso formale**

1. L'accoglimento della richiesta di accesso formale è formalizzata in apposito atto contenente: l'indicazione della sede dell'Ordine e dell'orario di apertura al pubblico; l'indicazione del responsabile del procedimento; il termine entro il quale il richiedente può esercitare il diritto di accesso (presa visione di documenti o estrazione di copia); tale termine non può comunque essere superiore a 15 giorni, decorrenti dalla ricezione dell'atto di accoglimento, da parte del richiedente; l'indicazione del divieto, penalmente perseguibile, di alterare in qualsiasi modo i documenti visionati o di asportarli dal luogo in cui si trovano.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accedere anche agli altri documenti richiamati o riferiti allo stesso procedimento amministrativo, fatte salve le eccezioni e i divieti previsti dalle normative vigenti in materia.

3. Il richiedente potrà prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte i documenti di cui è stata autorizzata la visione.

4. Per ragioni particolari, atte a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento può consentire l'accesso secondo modalità diverse da quelle indicate dal richiedente.

**Art. 14 – Modalità di accesso**

1. Il diritto di accesso è esercitabile da chi vi abbia titolo, con riferimento ai documenti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2, comma 2, mediante esame, estrazione di copia o altra forma di riproduzione dei documenti, nei modi e con i limiti indicati dalla legge e dal D.P.R. n. 184/2006.

2. Salvo che l'istante ne faccia specifica richiesta, la domanda di accesso può essere soddisfatta anche mediante l'estrazione di copia degli atti.

3. L'esame dei documenti è gratuito. L'Ordine, su richiesta dell'interessato, rilascia copia dei documenti, previo il pagamento delle spese di riproduzione, di ricerca e di visura.

4. E' facoltà del richiedente domandare l'invio dei documenti per posta previo pagamento delle spese di riproduzione, ricerca e visura, nonché previa rimessione al responsabile del procedimento di idonea busta già adeguatamente affrancata.

5. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dall'art. 16 e, ai sensi del successivo art. 15, può essere differito, con atto del Responsabile del Procedimento che indichi la durata del differimento disposto, quando la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

**Art. 15 – Differimento dell'accesso**

I documenti non possono essere esclusi dall'accesso, qualora sia sufficiente far ricorso al differimento o alla limitazione.

Il Responsabile del Procedimento può differire motivatamente l'accesso ove ciò sia sufficiente per assicurare la tutela agli interessati.

Il Responsabile del Procedimento è tenuto a dare comunicazione del differimento agli interessati indicando la specifica motivazione, il termine, comunque ragionevole, entro il quale la documentazione sarà resa disponibile e le relative modalità di accesso.

4. L'Ordine differisce l'esercizio del diritto di accesso, qualora: ove esercitato, frustrerebbe la funzione e l'utilità di un emanando provvedimento e/o dell'azione amministrativa in corso; sussistano ragioni istruttorie e per motivi attinenti al carico di lavoro o alla dotazione di personale; i documenti non siano a diretta disposizione dell'Ordine; l'estrazione di copia dei documenti comporti per l'Ordine attività particolarmente complesse per il rinvenimento e/o la riproduzione degli stessi; le norme speciali, anche di grado secondario, dettino discipline particolari in materia di differimento del diritto di accesso.

**Art. 16 – Limitazione dell'accesso**

1. Il Responsabile del Procedimento può limitare motivatamente l'accesso. Di tale limitazione il Responsabile del Procedimento è tenuto a dare comunicazione agli interessati specificandone i motivi.

2. L'Ordine limita l'esercizio del diritto d'accesso qualora; il numero dei documenti da riprodurre sia tale da determinare attività o costi gravosi e non sopportabili; i documenti siano soggetti a particolari disposizioni per la conservazione, ovvero la riproduzione potrebbe alterarli o danneggiarli; i documenti contengano dati personali la cui conoscenza non risulti necessaria per la tutela degli interessi giuridici degli istanti. In tal caso, l'accesso è consentito unicamente mediante il rilascio di un estratto o con copertura dei dati.

3.- Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del D. Lgs. 30/06/2003, n° 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

4. Nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del comma 2 del presente articolo il Responsabile del Procedimento assicura il diritto di accesso mediante presa visione dei documenti.

**Art. 17 – Esclusione del diritto di accesso**

1. Il Responsabile del Procedimento può negare motivatamente l'accesso ove non siano sufficienti né il differimento, né la limitazione previsti dagli articoli precedenti.

2. Il Responsabile del Procedimento è tenuto a dare comunicazione del diniego agli interessati specificandone i motivi. Non sono comunque accessibili: le informazioni in possesso del Consiglio dell'Ordine che non abbiano forma di provvedimento amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e ss.mm.ii. in materia di accesso ai dati personali da parte dello stesso soggetto al quale i dati si riferiscono; i documenti relativi a rapporti di consulenza e di patrocinio legale, purché ad essi non operino rinvio i provvedimenti conclusivi del procedimento; le informazioni, atti e documenti oggetto di vertenze giudiziaria la cui divulgazione possa compromettere l'esito del giudizio o la cui violazione possa integrare violazione del segreto istruttorio;

4. L'accesso è, inoltre, escluso a fronte di istanze preordinate al controllo generalizzato dell'operato dell'Ordine, e in tutti i casi in cui norme speciali, anche di grado secondario, dettino discipline particolari in materia di esclusione del diritto di accesso.

5. Resta, comunque, salva la disciplina prevista dall'art. 24 della Legge n° 241/1990.

**CAPO V - NORME FINALI**

**Art. 18 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non diversamente disposto e previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al Capo V della Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 12/4/2006, n. 184.

**Art. 19 – Pubblicità del Regolamento**

Il presente regolamento e ogni sua successiva modificazione sono inviati telematicamente ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 12/4/2006, n. 184, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita, ai sensi dell'art. 27 della Legge 7/8/1990 n° 241, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Art. 20 – Entrata in vigore – abrogazione regolamenti precedenti**

Il regolamento entra in vigore l' 1/10/2008. Con l'entrata in vigore sono abrogati i regolamenti approvati dal Consiglio nelle riunioni del 25/5/2000 e del 27/4/2006.